REGOLAMENTO DEL GRUPPO PARLAMENTARE "MOVIMENTO 5 STELLE[1]"

[1] *Adottato ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Senato della Repubblica. L'Assemblea del Gruppo, in data 17 luglio 2019, ha approvato modificazioni al Regolamento all'art.4, comma 7, all'art. 5, comma 2, all'art. 6, comma 1 e all'art. 6, comma 4. Tali modificazioni si applicano a decorrere dalla scadenza naturale del mandato del Presidente del Gruppo, in carica alla data di approvazione delle stesse.*

Articolo 1

(Costituzione del Gruppo)

1. Il Gruppo parlamentare "Movimento 5 Stelle", di seguito denominato "Gruppo", è costituito dai cittadini eletti senatori nelle liste elettorali contraddistinte dal contrassegno del "Movimento 5 Stelle" che, avendo sottoscritto il presente Regolamento ed il "Codice etico" di cui al comma 2, abbiano dichiarato di appartenervi alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Senato. Eventuali richieste di adesione provenienti da senatori precedentemente iscritti ad altri Gruppi potranno essere valutate, purché siano incensurati, non siano iscritti ad altro partito, non abbiano già svolto più di un mandato elettivo oltre quello in corso, ed abbiano accettato e previamente sottoscritto il "Codice etico". Tali richieste di adesione dovranno essere accettate dal Presidente del Gruppo. Il Gruppo parlamentare del "Movimento 5 Stelle" ha sede legale in via degli Staderari, 4 a Roma.

2. Il Codice etico, pubblicato sul sito www.ilblogdellestelle.it, viene allegato al presente Regolamento quale parte integrante del medesimo.

Articolo 2

(Principi e indirizzi)

1. Il Gruppo concorre, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale, nelle forme e nei limiti della Costituzione, del Regolamento del Senato e della legislazione vigente.

2. L'attività del Gruppo è informata ai principi di partecipazione, trasparenza e responsabilità, nell'ambito della leale collaborazione tra i suoi componenti. Il Gruppo persegue l'indirizzo politico dell'Associazione "Movimento 5 Stelle".

3. Il Gruppo opera per l'attuazione del Programma del Movimento 5 Stelle, nel rispetto dei principi dello statuto dell'Associazione "Movimento 5 Stelle".

4. Il Gruppo individua come strumenti ufficiali per la divulgazione delle informazioni nonché mezzi per l'acquisizione dell'indirizzo politico e dei contributi partecipativi dei cittadini all'attività politica ed istituzionale il sito www.ilblogdellestelle.it e il sito https://rousseau.movimento5stelle.it/.

5. Ciascun componente del Gruppo ha il dovere di adempiere alle proprie funzioni con disciplina ed onore; partecipa attivamente alle iniziative parlamentari e concorre alla loro elaborazione unitaria; nello svolgimento della propria attività parlamentare si attiene al Programma del Movimento 5 Stelle, agli indirizzi deliberati dall'Assemblea del Gruppo ed alle indicazioni degli Organi del Gruppo, e tiene conto degli orientamenti ed indicazioni espresse dagli iscritti al Movimento 5 Stelle.

6. Ciascun componente del Gruppo è tenuto a partecipare alle attività del Gruppo e ai lavori del Senato, sia in Assemblea sia in Commissione, oltreché nei diversi Organi parlamentari. Ogni assenza dai lavori, incluse le missioni, deve essere motivata e comunicata, in forma scritta via *e-mail,* ai Segretari d'Aula se si tratta dei lavori d'Aula e al Capogruppo della Commissione, se si tratta dei lavori di Commissione.

Articolo 3

(Organi del Gruppo)

1. Sono Organi del Gruppo e concorrono alla elaborazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico: l'Assemblea, il Presidente, i Vicepresidenti, i Segretari, il Tesoriere, i Capigruppo di commissione ed il Comitato Direttivo.

Articolo 4

(Assemblea del Gruppo)

1. L'Assemblea è costituita da tutti i senatori appartenenti al Gruppo.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno la metà degli iscritti al Gruppo, per deliberare sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea del Gruppo può avvenire anche con mezzo informatico con un preavviso di almeno due giorni prima della data dell'Assemblea stessa. In casi di particolare necessità o urgenza, a iniziativa del Presidente, l'Assemblea del gruppo può essere convocata con un preavviso inferiore.

4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo che nei casi in cui il presente Regolamento preveda una maggioranza qualificata.

5. Le votazioni hanno sempre luogo per scrutinio palese, salvo che il Presidente disponga la votazione segreta.

6. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto verbale dai Segretari o, in caso di impedimento od assenza, dal senatore più giovane presente in Assemblea.

7. **L'Assemblea elegge a maggioranza assoluta dei propri componenti il Presidente del Gruppo nonché, su sua proposta, il Vicepresidente vicario, i Segretari e il Tesoriere.**

8. All'Assemblea competono, altresì, le seguenti attribuzioni:

- autorizzazione di spese che superano i 100.000 euro;

- approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo di esercizio annuale di cui all'art. 15 del Regolamento del Senato;

- indicazione del Direttore Amministrativo quale organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del Gruppo;

- adotta il presente Regolamento a maggioranza; modifica il presente Regolamento a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Articolo 5

(Presidente del Gruppo)

1. Il Presidente dirige la politica generale del Gruppo, mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei suoi organi. Al Presidente competono i compiti e le attribuzioni sancite dal Regolamento del Senato

della Repubblica. Assume le determinazioni necessarie per assicurare la funzionalità del Gruppo.

2. Il mandato del Presidente in carica al principio della Legislatura ha la durata di diciotto mesi. Successivamente la medesima carica ha la durata di dodici mesi.

3. Il Presidente rappresenta il Gruppo nelle sedi politiche ed istituzionali e detiene l'esclusiva titolarità ad esprimere la posizione ufficiale del Gruppo sulle questioni politiche e istituzionali. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e, d'intesa con il Comitato Direttivo, ne attua le deliberazioni, tiene i necessari collegamenti con gli organi del Senato e gli altri Gruppi Parlamentari, promuove l'azione del Gruppo e cura che essa si svolga in modo unitario in tutta l'attività parlamentare, tiene i rapporti con il Capo del gruppo comunicazione di cui al successivo articolo 17, adottando le eventuali iniziative necessarie per il coordinamento con l'attività politica del Movimento 5 Stelle.

4. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo. Inoltre, salvo che per i compiti specificamente devoluti dal presente Regolamento alla competenza del Tesoriere, il Presidente sottoscrive i contratti ed atti da cui derivino obbligazioni per il Gruppo, ed assolve le funzioni amministrative anche per quanto concerne le assunzioni e la gestione del personale del Gruppo.

5. Il Presidente del Gruppo concerta la propria azione politica con il Capo Politico del Movimento 5 Stelle, con il Presidente del Gruppo Parlamentare del Movimento 5 Stelle della Camera dei deputati e con gli eventuali membri del Governo della Repubblica espressi dal Movimento 5 Stelle.

Articolo 6

(Comitato Direttivo)

1. **Il Comitato Direttivo è costituito dal Presidente, nonché dai Vicepresidenti, dai Segretari e dal Tesoriere. Il Vicepresidente vicario, i Segretari e il Tesoriere sono eletti a maggioranza assoluta dall'Assemblea del Gruppo contestualmente al Presidente, ai sensi dell'art. 4, comma 7. Gli altri quattro Vicepresidenti di cui all'articolo 7, comma 2 sono eletti singolarmente a maggioranza assoluta dai membri di due o più Commissioni permanenti convocati appositamente dal Presidente del Gruppo.** Il mandato dei membri del Comitato Direttivo in carica al principio della Legislatura ha la durata di diciotto mesi. Successivamente le medesime cariche hanno la durata di dodici mesi.

2. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente che lo convoca con le modalità di cui all'art. 4, comma 3.

3. Il Comitato Direttivo delibera con votazione palese. Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le stesse siano assunte a maggioranza dei partecipanti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. In caso di dimissioni di un componente del Comitato Direttivo si provvede entro i successivi 20 giorni alla nuova nomina. I Vicepresidenti e i Segretari **eletti** a seguito di dimissioni restano in carica fino alla data di rinnovo delle relative cariche.

Articolo 7

(Vice Presidenti)

1. Il Vicepresidente vicario coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di impedimento o assenza del Vicepresidente vicario le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente più anziano per età.

2. Gli altri quatto Vicepresidenti collaborano con il Presidente ed il suo vicario per garantire il buon funzionamento del Gruppo e l'unitarietà dell'azione politica; assicurano il coordinamento tra i singoli senatori e gli Organi del Gruppo.

Articolo 8

(Segretari)

1. I tre Segretari redigono e conservano i verbali dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, assistono il Presidente e il Tesoriere nelle questioni amministrative del Gruppo, conservano e gestiscono le banche dati del gruppo, nel rispetto del Regolamento del Senato della Repubblica e della legislazione vigente.
2. I tre Segretari curano l'ordinata partecipazione dei senatori ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti e speciali.

Articolo 9

(Capogruppo in Commissione)

1. I membri del Gruppo in ciascuna Commissione permanente e speciale eleggono un Capogruppo di Commissione. Tale incarico può essere revocato dal Presidente del Gruppo.
2. I Capigruppo di Commissione coordinano l'attività dei senatori al fine di garantire un efficace intervento su ogni materia all'esame della Commissione; valorizzano il contributo di ciascun componente della Commissione anche attraverso l'individuazione di referenti per singoli argomenti; mantengono il raccordo con il Comitato Direttivo del Gruppo.

Articolo 10

(Tesoriere)

1. La carica di tesoriere è incompatibile con quella di Direttore Amministrativo.

2. Il Tesoriere elabora il piano di riparto delle risorse trasferite al Gruppo dal bilancio del Senato della Repubblica, assicurandone la destinazione prioritaria, in ogni caso non inferiore al 50% delle risorse disponibili, ai costi delle attività di comunicazione, in coerenza con l'equilibrio economico-finanziario e sottopone all'Assemblea l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di esercizio predisposti dal Direttore amministrativo.

3. Il Tesoriere provvede all'amministrazione del Gruppo, per quanto non attribuito dal Regolamento alla competenza di altri Organi, attuando gli indirizzi dell'Assemblea e compiendo gli atti necessari o utili per il buon andamento della gestione e per il raggiungimento degli scopi di sua competenza, e svolge le funzioni ad esso assegnate dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica.

4. Il Tesoriere autorizza, per iscritto, le spese, le alienazioni di cespiti e ogni altra forma di impiego del patrimonio del Gruppo, in conformità alla destinazione indicata nel bilancio preventivo fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4.

5. Il Tesoriere sottopone alla firma del Presidente i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo.

6. Il Tesoriere nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione ad esso attribuiti, può rilasciare procure per singoli atti o per intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali.

7. Il Tesoriere sovrintende l'attività del Direttore Amministrativo.

8. Il Tesoriere è responsabile della conservazione, in originale, della corrispondenza, della documentazione amministrativa, delle fatture e di ogni altro documento giustificativo di spesa o comunque rilevante ai fini amministrativi o contabili per cinque anni dalla data nella quale il documento è stato formato o ricevuto.

9. Il Tesoriere svolge, inoltre, le funzioni indicate nel Regolamento di contabilità dei Gruppi Parlamentari, approvato dal Consiglio di Presidenza il 16 gennaio 2013.

Articolo 11

(Direttore amministrativo)

1. Il Direttore amministrativo, nominato dal Presidente, può essere scelto anche tra persone esterne al Gruppo, purché individuato tra soggetti di comprovata esperienza amministrativa e contabile, e dura in carica per tutta la durata della legislatura.

2. Il Direttore amministrativo è sottoposto al controllo del Tesoriere ed è il responsabile della gestione amministrativa e contabile del Gruppo.

3. Il Direttore amministrativo svolge le funzioni indicate nell'articolo 1 del Regolamento di contabilità dei Gruppi Parlamentari, approvato dal Consiglio di Presidenza il 16 gennaio 2013 ed è, sulla base di questo, autorizzato ad operare sui conti correnti bancari e postali intestati al Gruppo Parlamentare.

4. Il Direttore amministrativo può essere chiamato a rispondere del proprio operato dinanzi al Comitato Direttivo e la sua nomina può essere revocata dallo stesso in ogni momento.

Articolo 12

(Organo di controllo interno)

1. L'Organo di controllo interno, che può essere nominato dal Comitato Direttivo per tutta la durata della legislatura, è composto da una persona, anche esterna al Gruppo, iscritta al registro dei revisori legali, ed opera secondo i principi di indipendenza e obiettività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. L'Organo di controllo interno, ove nominato: i) identifica e riferisce al Tesoriere i rischi attinenti alla redazione del rendiconto di esercizio annuale in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al Gruppo, ne stima la rilevanza, ne valuta la probabilità di manifestazione ed indica le azioni da

intraprendere per fronteggiarli; ii) compie controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e contabile assicuri il corretto utilizzo del patrimonio del Gruppo, l'efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, dei regolamenti, del Regolamento e delle procedure interne; a tal fine può essere udito e può richiedere di essere udito dall'Assemblea; iii) redige una relazione annuale sull'attività svolta che viene allegata al rendiconto di esercizio.

3. La nomina dell'Organo di controllo può essere revocata in ogni momento dal Comitato Direttivo.

Articolo 13

(Società di revisione esterna)

1. La società di revisione legale individuata dal Consiglio di Presidenza del Senato verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità del Gruppo e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del Gruppo mediante una relazione che viene allegata al rendiconto stesso.

Articolo 14

(incompatibilità)

1. Le funzioni di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, componente dell'Organo di controllo interno e Direttore amministrativo sono tra loro incompatibili. Non può ricoprire il ruolo di Organo di controllo chi ha ricoperto quello di Tesoriere o di Direttore amministrativo.

Articolo 15

(Risorse finanziarie)

1. Le dotazioni ed i contributi finanziari assegnati al Gruppo secondo le modalità di erogazione stabilite dal Consiglio di Presidenza del Senato sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare ed alle spese ad essi riconducibili per il funzionamento degli organi e delle strutture del Gruppo, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del Senato. In particolare, le risorse finanziarie del Gruppo possono essere impiegate per l'acquisto dei beni e servizi necessari al funzionamento degli organi e strutture del Gruppo, con particolare riferimento a quelli di studio, editoria e comunicazione finalizzati allo svolgimento, alla divulgazione o alla promozione di iniziative assunte nell'esercizio dell'attività parlamentare o comunque con la stessa connesse; per il pagamento delle retribuzioni del personale.

2. Il patrimonio è costituito dai beni di proprietà del Gruppo, da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi netti di gestione, da beni e risorse devoluti dai Gruppi parlamentari della precedente legislatura, nonché da ogni altro contributo ricevuto da persone fisiche, Enti e altri proventi.

3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o altre attività durante la legislatura, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. E' vietato devolvere a terzi a titolo gratuito, in qualsiasi forma, in tutto od in parte, il contributo a carico del bilancio del Senato, di cui all'art. 16 del Regolamento del Senato.

Articolo 16

(Rendiconto di esercizio annuale)

1. Il rendiconto di esercizio annuale è costituito dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, redatti in conformità al modello predisposto dal Collegio dei Senatori Questori, nonché dalla relazione sulla gestione.

2. Il rendiconto è trasmesso alla società di revisione legale di cui all'articolo *16-bis* comma 2, del Regolamento almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea che deve esaminarlo.

3. Entro quindici giorni dalla data di convocazione dell'assemblea che deve esaminare il rendiconto è depositata presso la sede del Gruppo la relazione della società di revisione di cui all'articolo 16-bis comma 2, del Regolamento del Senato. La relazione della società di revisione è allegata al rendiconto.

4. Il rendiconto è approvato dall'assemblea del Gruppo ed è trasmesso, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo *16-bis* comma 3, del Regolamento.

5. In caso di scioglimento di un Gruppo parlamentare prima della fine della legislatura, l'assemblea del Gruppo approva il rendiconto dell'esercizio che ha termine il giorno in cui ha effetto lo scioglimento. I termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla data di scioglimento. L'assemblea del Gruppo che deve esaminare il rendiconto è convocata entro 60 giorni dalla data di scioglimento.

Articolo 17

(Comunicazione)

1.Il Gruppo utilizza il sito www.ilblogdellestelle.it ed il sito https://rousseau.movimento5stelle.it/ quali strumenti di comunicazione per la divulgazione delle informazioni sulle attività svolte, nonché quali mezzi per l'acquisizione dei contributi partecipativi dei cittadini all'attività politica ed istituzionale.

2. Al fine di assicurare l'accuratezza, tempestività ed efficacia dell'attività di comunicazione, garantendone una gestione professionale e coordinata, ed evitando di disperdere le risorse disponibili, il Gruppo si avvarrà di un Ufficio di comunicazione, costituito di personale particolarmente qualificato e dotato di esperienza nel settore, che svolgerà la propria attività sotto la supervisione di un Capo, il quale farà riferimento al Presidente del Gruppo, per indicare le attività e questioni sulle quali effettuare la comunicazione, interna ed esterna. La concreta consistenza della struttura e composizione del gruppo di comunicazione, in termini di organizzazione, risorse e strumenti, è definita dal Capo Politico del Movimento 5 Stelle, anche al fine di assicurare l'individuazione di personale particolarmente qualificato ed esperto

nell'attività di comunicazione, ed il coordinamento con l'attività di comunicazione dell'Associazione "Movimento 5 Stelle.

3. I costi per la costituzione ed il funzionamento del predetto gruppo di comunicazione verranno sostenuti dal Gruppo, utilizzando le risorse finanziarie assegnate al Gruppo dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del Senato.

Articolo 18

(Ufficio Legislativo)

1. L'Ufficio Legislativo fornisce a tutti i senatori del Gruppo il supporto necessario all'attività parlamentare delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea. Redige i progetti di legge, gli emendamenti, gli atti di indirizzo e gli schemi di parere.
2. L'Ufficio Legislativo provvede all'analisi dei testi sottoposti aN'esame parlamentare; fornisce la necessaria assistenza procedurale, nell'ambito della Costituzione, del Regolamento del Senato della Repubblica e della legislazione vigente.
3. Il Presidente del Gruppo, in accordo con il Capo Politico del "Movimento 5 Stelle", nomina il Capo dell'Ufficio Legislativo.

Articolo 19

(Capo del Personale)

1. Il Capo del Personale, sentito il Direttore Amministrativo, gestisce e amministra il personale del gruppo disciplinandone l'attività, tenendo conto dell'inquadramento e delle mansioni specificatamente assegnate.
2. Assicura altresì il coordinamento con il personale del Gruppo Parlamentare del "Movimento 5 Stelle" della Camera dei deputati.
3. Il Presidente del Gruppo, in accordo con il Capo Politico del "Movimento 5 Stelle", nomina il Capo del Personale.

Articolo 20

(Personale del Gruppo)

1. L'assunzione del personale necessario allo svolgimento delle attività del Gruppo è effettuata dal Presidente del Gruppo, sentito il Tesoriere.

2. La gestione del personale del Gruppo dipende dal Presidente, il quale, sentito il Comitato Direttivo, ne disciplina l'attività. Eventuali revoche degli incarichi saranno decise dal Presidente del Gruppo.

3. Il Presidente del Gruppo, in accordo con il Capo Politico del "Movimento 5 Stelle", nomina il Capo dell'Ufficio di Comunicazione, il Capo dell'Ufficio Legislativo ed il Capo del Personale.

4. Il personale del Gruppo fornisce a tutti i senatori del Gruppo il supporto necessario all'attività parlamentare ed all'attività di comunicazione, tenendo conto della qualifica e delle mansioni specificamente assegnate.

Articolo 21

(Sanzioni)

1. Il Presidente del Gruppo, sentito il Comitato Direttivo, nel caso in cui siano segnalate violazioni del presente Regolamento o del "Codice etico" ad esso allegato, può disporre, sulla base della gravità dell'atto o del fatto, il richiamo, la sospensione temporanea o l'espulsione dal Gruppo di un componente.

2. Costituiscono, comunque, cause di sanzione:

a) reiterate ed ingiustificate assenze dai lavori del Senato e del Gruppo;

b) reiterate violazioni al presente Regolamento e del Codice etico;

c) mancate dimissioni dalla propria carica in caso di condanna penale, ancorché non definitiva.

d) mancato rispetto delle decisioni assunte dall'assemblea degli iscritti con le votazioni in rete;

e) mancato rispetto delle decisioni assunte dagli altri organi del Movimento 5 Stelle;

f) mancata contribuzione economica alle attività del Movimento 5 Stelle;

g) comportamenti suscettibili di pregiudicare l'immagine o l'azione politica del Movimento 5 Stelle o di avvantaggiare i partiti;

h) comportamenti connotati da slealtà e scorrettezza nei confronti degli altri iscritti ed eletti;

i) mancata cooperazione e coordinamento con gli altri iscritti, esponenti e eletti, anche in diverse assemblee elettive, per la realizzazione delle iniziative e dei programmi del Movimento 5 Stelle, nonché per il perseguimento dell'azione politica del Movimento 5 Stelle;

j) tutte le condotte che violino, del tutto o in parte, la linea politica dell'Associazione "Movimento 5 Stelle".

3. Sono in ogni caso espulsi dal Gruppo i componenti del Gruppo che aderiscano ad altro Gruppo parlamentare od al Gruppo misto.

4. Fatto salvo il caso di cui al comma 3, ed in casi eccezionali nonché su indicazione del Capo Politico del "Movimento 5 Stelle", l'espulsione dal Gruppo dovrà essere ratificata da una votazione on line sul portale del Movimento 5 Stelle tra tutti gli iscritti, a maggioranza dei votanti.

5. Il senatore che abbandona il Gruppo Parlamentare a causa di espulsione, ovvero abbandono volontario, ovvero dimissioni determinate da dissenso politico sarà obbligato a pagare, a titolo di penale, al "Movimento 5 Stelle" entro dieci giorni dalla data di accadimento di uno dei fatti sopra indicati, la somma di euro 100.000,00.

Articolo 22

(Scioglimento del Gruppo)

1. Al termine della legislatura, il Gruppo è sciolto con effetto dal primo giorno della prima seduta della nuova Camera; entro i cinque giorni antecedenti, l'assemblea del Gruppo approva il rendiconto dell'esercizio in corso e nomina uno o più commissari liquidatori. La nomina ha effetto dal giorno successivo alla costituzione del Gruppo della nuova legislatura. La liquidazione del patrimonio del Gruppo avviene ai sensi delle disposizioni del Regio Decreto n. 318 del 1942, ove applicabili.

2. L'Assemblea del Gruppo può deliberare di non procedere alla liquidazione devolvendo il proprio patrimonio al Gruppo Movimento 5 Stelle o alla componente cui, nella legislatura successiva, aderiranno in misura maggioritaria i senatori eletti nelle liste per le elezioni politiche del Movimento 5 Stelle. Il Gruppo o la componente effettivamente costituiti nella successiva legislatura per subentrare nella titolarità del patrimonio e rapporti giuridici del precedente Gruppo parlamentare dovrà deliberare, nella sua prima riunione, di succedere al Gruppo della legislatura precedente.

3. Qualora l'Assemblea deliberi di procedere alla liquidazione, i beni che residuano al termine della procedura di liquidazione sono devoluti al Senato, salvo che il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica deliberi di non accettare la devoluzione, nel qual caso i predetti beni sono devoluti al fondo di ammortamento dei titoli di stato. L'Assemblea potrà autorizzare il liquidatore a istituire un fondo, per la durata da stabilire in sede assembleare, per far fronte ad eventuali spese pregresse o esigenze sopravvenute.

Articolo 23

(Pubblicità)

1. I Verbali relativi alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo sono depositati presso la presidenza del Gruppo.

2. Le informazioni circa l'inquadramento, la qualifica, le mansioni specificatamente assegnate, gli emolumenti complessivi e la sede ordinaria di lavoro, relative al personale alle dipendenze del Gruppo, sono depositate presso la direzione amministrativa del Gruppo.

3. La visione o la riproduzione degli atti è subordinata al rispetto delle disposizioni di legge e autorizzata previa deliberazione del Comitato Direttivo.

4. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito *internet* del Senato.

Articolo 24

(Approvazione e modificazioni del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Senato, con votazione a maggioranza dei suoi componenti. Il Regolamento sarà trasmesso al Presidente del Senato entro i successivi cinque giorni dalla sua approvazione.

2. Eventuali modificazioni al presente Regolamento dovranno essere approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Gruppo.

Articolo 25

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento del Senato.

Segue Allegato al Regolamento

CODICE ETICO

Art. 1 - Principi Generali

L'adesione al Movimento 5 Stelle comporta il dovere dell'iscritto di accettare e rispettare lo Statuto, il presente Codice Etico ed ogni regolamento ed atto posto in essere dagli organi associativi in conformità allo Statuto ed al Codice Etico.

Il Codice di comportamento del Movimento 5 Stelle ha lo scopo di garantire una condotta, da parte di tutti gli iscritti e, in particolare, dei portavoce eletti, ispirata ai principi di lealtà, correttezza, onestà, buona fede, trasparenza, disciplina e onore, rispetto della Costituzione della Repubblica e delle leggi.

Gli iscritti ed i portavoce eletti ispirano la propria azione politica ed il loro comportamento al di fuori dell'attività associativa ai valori della democrazia partecipata, della libertà, dell'onestà, della solidarietà, della trasparenza e dell'uguaglianza avendo cura di contenere il dibattito politico nei limiti della normale dialettica politica, evitando toni e linguaggio che sottendano atteggiamenti di aggressività e prevaricazione.

Art. 2 - Obblighi per i soggetti candidati in competizioni elettorali sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle

Ciascun associato che si candidi a partecipare ad una competizione elettorale sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle, oltre agli obblighi di cui allo Statuto, si obbliga in particolare:

ad accettare e rispettare lo Statuto, il presente Codice, i valori fondanti ed i principi etici del Movimento 5 Stelle nonché tutti gli atti regolamentari che saranno emessi dal Movimento 5 Stelle; a mantenere comportamenti eticamente ineccepibili, anche a prescindere dalla rilevanza penale degli stessi;

a rinunciare alla propria candidatura nel caso in cui, avuta notizia dell'esistenza di un procedimento penale a proprio carico, emergano elementi idonei a far ritenere la condotta lesiva dei valori, dei principi o dell'immagine del Movimento 5 Stelle, a prescindere dall'esito e dagli sviluppi del procedimento penale accettando, ora per allora, le determinazioni che sul punto gli Organi dell'Associazione a ciò deputati riterranno di esprimere;

non accettare alcuna forma di sostegno e di finanziamento irregolare o non dichiarato, sia diretto che indiretto (ossia tramite associazioni, fondazioni, centri studio ed altri enti nei quali svolga un ruolo direttivo) della sua attività politico-amministrativa;

ad adottare criteri di trasparenza con riguardo alle fonti di finanziamento della sua attività politica; a gestire ogni evento pubblico della campagna elettorale secondo le linee guida emesse per ciascuna campagna elettorale dai responsabili della comunicazione nazionale del Movimento 5 Stelle designati dal Capo Politico;

a non diffondere o utilizzare, senza giustificato motivo, dati, informazioni o documenti riservati conosciuti o ricevuti in ragione dell'appartenenza al Movimento 5 Stelle;

a non presentare la propria candidatura per una carica elettiva, qualora siano già stati esperiti dall'iscritto n. 2 mandati elettivi così come definiti in apposito Regolamento emanato ai sensi delPart. 9 comma b) dello Statuto.

Art. 3 - Obblighi per i portavoce eletti sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle

Ciascun portavoce eletto all'esito di una competizione elettorale nella quale si sia presentato sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle, oltre agli obblighi di cui allo Statuto ed all'art. 2 che precede, si obbliga in particolare:

ad ispirare il proprio comportamento a criteri di trasparenza nei confronti dei cittadini attraverso una comunicazione puntuale delle scelte politiche attuate con le votazioni in aula e nelle commissioni;

a mantenere una relazione con gli iscritti tramite il recepimento delle ragionevoli proposte dai medesimi formulate durante l'arco del mandato elettivo;
a compiere ogni atto funzionale all'attuazione e realizzazione del programma del Movimento 5 Stelle e ad astenersi da qualsivoglia comportamento che possa risultare di ostacolo per l'attuazione e realizzazione del programma medesimo;
se eletto in un'assemblea che prevede la formazione di un gruppo, ad aderire al gruppo formato in ciascun consesso con il nome "Movimento 5 Stelle";
a rispettare, all'interno dei gruppi politici di cui al precedente alinea, il criterio democratico di votazione a maggioranza delle proposte per gli incarichi di designazione politica spettanti ai gruppi e gli incarichi istituzionali da assegnare a ciascun portavoce eletto;
a rispettare, all'intemo dei gruppi politici di cui ai precedenti alineai, il criterio democratico di votazione a maggioranza per la determinazione della linea politica adottata dagli esecutivi, a qualsiasi livello, espressi dal Movimento 5 Stelle;
a sostenere all'interno delle rispettive assemblee i Sindaci ed i Presidenti di Regione eletti sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle;
a votare la fiducia, ogni qualvolta ciò si renda necessario, ai governi presieduti da un presidente del consiglio dei ministri espressione del Movimento 5 Stelle;
a contribuire personalmente all'attività del Movimento 5 Stelle con uno specifico onere di concorso economico, proporzionale alle indennità percepite per coloro che sono eletti ovvero designati nelle istituzioni nei termini *infra* meglio precisati;
operare in sintonia con i principi del Movimento 5 Stelle, concordemente con gli atti e le proposte politiche del medesimo in funzione dell'attuazione integrale del programma del Movimento 5 Stelle attraverso proposte di legge e con ogni altra modalità possibile in virtù del ruolo; in caso di espulsione del Movimento 5 Stelle, a dimettersi dalla carica;
qualora rivesta il ruolo di capogruppo, in caso di sospensione o espulsione di un portavoce, ad allontanare dal gruppo il portavoce raggiunto dalla sanzione disciplinare;
a non chiedere né sollecitare per sé o per altri, regali o altre utilità, anche sotto forma di sconto, favore, mancia, intrattenimento, ospitalità, remissione di debito, altro beneficio avente valore economico;
a non accettare per sé o per altri, compresi congiunti, familiari o affini, regali aventi un valore superiore a quello dei doni usualmente scambiati in occasione di ricorrenze o festività da parte di impiegati negli uffici, nei servizi, nelle società e nelle altre organizzazioni partecipate o controllate da enti pubblici concessionari degli enti o da gestori di pubblici servizi da esso affidati, da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con enti e/o amministrazioni pubbliche; ad astenersi dal chiedere o dall'esigere o accettare da concessionari o da gestori di pubblici servizi, ovvero da soggetti che hanno in corso rapporti di natura contrattuale con enti ed amministrazioni pubbliche l'esecuzione di, o l'astensione da, qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri ad altri soggetti - compresi i parenti o affini entro il quarto grado di parentela - od organizzazioni, analogo vantaggio in termini di natura economica, mediante prestazioni di attività professionali, conferimento di beni e servizi e assunzioni di personale;
ad astenersi dall'esercitare pratiche clientelari finalizzate a tutelare l'interesse particolare di individui o di gruppi a scapito dell'interesse della collettività;
a garantire una piena trasparenza patrimoniale fornendo i dati relativi alle attività professionali svolte, i redditi e gli incarichi ricevuti con i relativi compensi nonché segnalare situazioni di potenziale conflitto di interesse tra la propria posizione personale e i compiti svolti in ragione del ruolo;
ad evitare il cumulo di mandati in organi politico-istituzionali eletti a suffragio universale;

a non conferire alcun incarico come assistente a conviventi, affini o persone con rapporto di parentela fino al secondo grado di qualunque altro portavoce eletto nel medesimo consesso (intendendosi come tale il Parlamento nelle sue articolazioni), anche a titolo gratuito.

Art. 4 - Obblighi specifici per gli amministratori eletti sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle

Ciascun amministratore — tali intendendosi Sindaci, Sindaci metropolitani, Presidenti di Provincie, Presidenti di Regione, Presidenti dell'Unione di Comuni, assessori e consiglieri dei rispettivi enti, componenti degli organi rappresentativi degli altri enti territoriali - eletto all'esito di una competizione elettorale nella quale si sia presentato sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle, oltre agli obblighi di cui allo Statuto ed agli art. 2 e 3 che precedono, si impegna:

ad opporsi a ogni forma e modalità di reclutamento del personale basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e su scopi diversi dalle esigenze del servizio;

nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, a valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione, incoraggiando e sviluppando ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile;

ridurre allo stretto necessario il ricorso a consulenti esterni e a collaboratori di supporto agli organi di direzione politica, senza gravare sul bilancio dell'ente e motivandone l'impiego;

astenersi dal chiedere o dall'esigere da parte di pubblici dipendenti l'esecuzione di, o astensione da, qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri un indebito vantaggio diretto o indiretto a organizzazioni, persone o a gruppi di persone;

in occasione di nomine presso enti, consorzi e società, non conferire nomine o incarichi:

^ a soggetti abbiano riportato una condanna penale, anche con la sola sentenza di primo grado, e/o rinviati a giudizio o sottoposti a misure di prevenzione personale e patrimoniale, reati di corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti voto di scambio e altri delitti contro l'ordine pubblico estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali reati e/o delitti non colposi che, direttamente o indirettamente, ledono l'immagine e il decoro del Movimento 5 Stelle o che si pongono in contrasto con i valori ed i principi del medesimo;

^ a familiari o affini entro il quarto grado di parentela propri o di altri amministratori dell'ente.

Art. 5 - Ulteriori obblighi specifici per i parlamentari italiani, europei ed i Consiglieri Regionali eletti sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle

Ciascun parlamentare italiano, europeo e Consigliere Regionale eletto all'esito di una competizione elettorale nella quale si sia presentato sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle, oltre agli obblighi di cui allo Statuto ed agli art. 2, 3 e 4 che precedono, si impegna:

ad accettare un meccanismo di rotazione periodica del capogruppo e degli organi direttivi del gruppo parlamentare e/o consiliare di appartenenza che saranno scelti dai rispettivi gruppi nell'ambito di una rosa di nomi proposti:

^ nell'ambito del Parlamento Italiano ed Europeo, dal Capo Politico al quale spetta la scelta del primo capogruppo e dei primi organi direttivi (la cui durata sarà di 18 mesi), salvo ratifica delle rispettive assemblee dei gruppi parlamentari in occasione della prima convocazione;

^ nell'ambito delle Regioni, dal Candidato Presidente della Regione il quale, salvo non sia risultato vincitore della competizione elettorale, svolgerà il ruolo di primo capogruppo designando altresì i dei primi organi direttivi (la cui durata sarà di 18 mesi), salvo ratifica della rispettiva assembla del gruppo in occasione della prima convocazione; ad accettare che l'organizzazione e la costituzione di gruppi di comunicazione spetta, rispettivamente:

^ al Capo Politico per quanto riguarda il Parlamento Italiano ed Europeo per quel che riguarda la Camera, il Senato, la Presidenza del Consiglio, i ministeri ed il Parlamento Europeo;

^ al Candidato Presidente nell'ambito delle Regioni;

ai quali compete la scelta dei membri che dovranno fame oltre che il coordinatore dei medesimi; con specifico riferimento al Parlamento, ad accettare che lo Statuto preveda che il 50% delle quote stanziate dalle rispettive Camere per il funzionamento dei gruppi parlamentari sia stanziato per il sowenzionamento dei predetti gruppi di comunicazione;

a coordinare la partecipazione ai programmi televisivi o radiofonici a diffusione nazionale con i responsabili della comunicazione nazionale del Movimento 5 Stelle designati dal Capo Politico; a indicare sul sito del Movimento 5 Stelle l'indennità percepita e ogni altro importo, a qualunque titolo ricevuto in ragione della carica ricoperta, e tutte le spese sostenute.

Ciascun parlamentare italiano, europeo e Consigliere Regionale eletto all'esito di una competizione elettorale nella quale si sia presentato sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle, si obbliga ad utilizzare la cd. "Piattaforma Rousseau" come principale mezzo di comunicazione per uniformarsi agli obblighi di trasparenza e puntuale informazione dei cittadini e degli iscritti al Movimento 5 Stelle delle proprie attività parlamentari.

Ciascun parlamentare italiano, europeo e Consigliere Regionale eletto all'esito di una competizione elettorale nella quale si sia presentato sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle si obbliga altresì ad erogare un contributo economico destinato al mantenimento delle piattaforme tecnologiche che supportano l'attività dei gruppi e dei singoli parlamentari e consiglieri e del finanziamento del cd. "Scudo della Rete" (ovvero il fondo per gli oneri necessari per la tutela legale) da determinarsi con Regolamento del Comitato di Garanzia emanato ai sensi dell'art. 9 comma b) dello Statuto, prima di ciascuna consultazione elettorale.

Ciascun parlamentare italiano, europeo e Consigliere Regionale eletto all'esito di una competizione elettorale nella quale si sia presentato sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle si obbliga a rinunciare ad ogni trattamento pensionistico privilegiato e all'assegno di fine mandato, a doppie indennità e a doppi rimborsi.

In considerazione del fatto che, ad eccezione del contributo di cui al terzo comma del presente articolo, gli oneri per l'attività politica e le campagne elettorali sono integralmente a carico del Movimento 5 Stelle, ciascun parlamentare, in caso di:

espulsione dal Gruppo Parlamentare del Movimento 5 Stelle e/o dal Movimento 5 Stelle; abbandono del Gruppo Parlamentare del Movimento 5 Stelle e/o iscrizione ad altro Gruppo Parlamentare;

dimissioni anticipate dalla carica non determinate da gravi ragioni personali e/o di salute ma da motivi di dissenso politico; sarà obbligato pagare al Movimento 5 Stelle, entro dieci giorni dalla data di accadimento di uno degli eventi sopra indicati, a titolo di penale, la somma di € 100.000,00 quale indennizzo per gli oneri sopra indicati per l'elezione del parlamentare stesso.

Art. 6 - Obblighi per i candidati nelle competizioni elettorali sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle e per i portavoce eletti sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle in relazione ai procedimenti penali

Ciascun candidato nelle competizioni elettorali sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle e/o portavoce eletto all'esito di una competizione elettorale nella quale si sia presentato sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle, oltre agli obblighi di cui allo Statuto ed agli art. 2 e 3 che precedono, avuta notizia dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico, ha l'obbligo di informare immediatamente e senza indugio il Capo Politico ed il Comitato di Garanzia secondo le procedure che verranno meglio dettagliate con apposito Regolamento emanato a norma dell'art. 9, b) dello Statuto dell'esistenza dei procedimenti penali in corso nei quali lo stesso assume la qualità di indagato e/o imputato nonché di qualsiasi sentenza di condanna e/o provvedimento cautelare adottato nei suoi riguardi.

Nella situazione di cui al comma che precede, il candidato o il portavoce ha facoltà, a tutela dell'immagine del Movimento 5 Stelle, di auto-sospendersi dal Movimento 5 Stelle senza che ciò

implichi di per sé alcuna ammissione di colpa o di responsabilità; l'autosospensione non vincola né condiziona né preclude il potere degli Organi Associativi a ciò deputati a norma di Statuto di adottare eventuali sanzioni disciplinari. Tuttavia, l'autosospensione può essere valutata quale comportamento suscettibile di attenuare la responsabilità disciplinare.

Gli Organi Associativi indicati nello Statuto, quando hanno notizia dell'esistenza di un procedimento penale che coinvolge un candidato o portavoce del Movimento 5 Stelle, hanno facoltà di compiere le loro valutazioni in totale autonomia, in virtù e nell'ambito delle funzioni attribuite dallo Statuto, nel pieno rispetto del lavoro della magistratura; il comportamento tenuto dal candidato o dal portavoce può essere considerato grave anche durante la fase di indagine, quando emergano elementi idonei ad accertare una condotta che, a prescindere dall'esito e dagli sviluppi del procedimento penale, appaia comunque lesiva dei valori, dei principi o dell'immagine del Movimento 5 Stelle, tale da giustificare l'adozione di una sanzione anche indipendentemente ed autonomamente dai fatti oggetto dell'indagine. Impregiudicata la facoltà di giudizio degli Organi Associativi a ciò deputati, costituisce condotta grave ed incompatibile con la candidatura ed il mantenimento di una carica elettiva quale portavoce del Movimento 5 Stelle la condanna, anche solo in primo grado, per qualsiasi reato commesso con dolo fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo; a tal fine, sono equiparate alla sentenza di condanna la sentenza di patteggiamento, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo il rinvio a giudizio.

La ricezione, da parte del portavoce, di *"informazioni digaran^id' o* di un *"avviso di conclusione delle indagini'* non comporta alcuna automatica valutazione di gravità dei comportamenti potenzialmente tenuti dal portavoce stesso, sempre salvo quanto previsto al comma che precede.

E' invece rimessa all'apprezzamento discrezionale degli Organi Associativi a ciò deputati, la valutazione di gravità ai fini disciplinari di pronunzie di dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, di sentenze di proscioglimento per speciale tenuità del fatto, di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione nonché la gravità di fatti astrattamente riconducibili ai c.d. reati d'opinione nonché di fattispecie in cui l'espressione di un pensiero o di un'opinione possa dar luogo alla contestazione di un reato nonché di fatti commessi pubblicamente per motivi di particolare valore politico, morale o sociale.